



Il Processo Tributario Telematico

diventa obbligatorio:

***professionisti, Agenzia delle Entrate e Commissioni Tributarie
a confronto***

Mercoledì 12 dicembre, ore 15.00 – 19.00

***La costituzione telematica e la proposizione dell'appello
mediante PEC dell'Ufficio***

Analisi della normativa, della prassi e della giurisprudenza



**Direzione Regionale della Puglia
Ufficio legale e riscossione**



**Ordine dei Dottori Commercialisti e
degli Esperti contabili di Bari
Circoscrizione del Tribunale di Bari**



Applicazione territoriale del PTT

Decreto 4 agosto 2015

CTP e CTR Umbria e Toscana (a partire dal 1° dicembre 2015)

Decreto 30 giugno 2016

CTP e CTR Abruzzo e Molise (a partire dal 15 ottobre 2016)

CTP e CTR Piemonte e Liguria (a partire dal 15 novembre 2016)

CTP e CTR Veneto ed Emilia Romagna (a partire dal 15 dicembre 2016)

Decreto 15 dicembre 2016

CTP e CTR Campania, Puglia e Basilicata (a partire dal 15 febbraio 2017)

CTP e CTR Lazio, Lombardia e Friuli Venezia Giulia (a partire dal 15 aprile 2017)

CTP e CTR Calabria, Sicilia e Sardegna (a partire dal 15 giugno 2017)

CTP e CTR Marche, Valle d'Aosta, Trento e Bolzano (a partire dal 15 luglio 2017)

Dal 15 luglio 2017 il PTT è attivo in tutto il Paese



Articolo 40 D.Lgs. n. 82/2005 (CAD)

Ai sensi dell'articolo 40 del CAD «*Le pubbliche amministrazioni formano gli originali dei propri documenti con mezzi informatici*».

L'articolo 2 comma 2, del CAD dispone che «*Le disposizioni del presente Codice si applicano alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 [...]*».

L'articolo 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165 del 2001 prevede che: «*Per amministrazioni pubbliche si intendono... le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300*».



Articolo 2, comma 6, CAD

L'articolo 2 comma 6, del CAD dispone, tra l'altro, che *«Le disposizioni del presente Codice si applicano al processo civile, penale, amministrativo, contabile e tributario, in quanto compatibili e salvo che non sia diversamente disposto dalle disposizioni in materia di processo telematico»*.



Articolo 2, comma 4, DM 23 dicembre 2013, n. 163

*«Si applicano le disposizioni del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82...
ove non diversamente stabilito dal presente regolamento»*



Articolo 16-bis del D.Lgs. n. 546/1992 *Comunicazioni, notificazioni e depositi telematici*

L'articolo 16-bis, introdotto dall'articolo 9, comma 1, lett. h), del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 156, è stato modificato dall'articolo 16 del decreto legge 23 ottobre 2018, n. 119



Articolo 16-bis, comma 2, del D.Lgs. n. 546/1992

«Nelle ipotesi di mancata indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore o della parte ed ove lo stesso non sia reperibile da pubblici elenchi, ovvero nelle ipotesi di mancata consegna del messaggio di posta elettronica certificata per cause imputabili al destinatario, le comunicazioni sono eseguite esclusivamente mediante deposito in segreteria della Commissione tributaria. Nei casi di cui al periodo precedente le notificazioni sono eseguite ai sensi dell'articolo 16».



Articolo 16-bis, comma 3, del D.Lgs. n. 546/1992 (precedente versione; in vigore fino al 30.06.19)

«Le notificazioni tra le parti e i depositi presso la competente Commissione tributaria possono avvenire in via telematica secondo le disposizioni contenute nel decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 23 dicembre 2013, n. 163, e nei successivi decreti di attuazione».

Tale versione si applica ai giudizi instaurati in primo e secondo grado con ricorso notificato fino al 30 giugno 2019, per effetto di quanto previsto dal comma 5 dell'articolo 16 del DL n. 119 del 2018.



Articolo 16-bis, comma 3, del D.Lgs. n. 546/1992 (nuova versione; in vigore dal 1.07.19)

«Le parti, i consulenti e gli organi tecnici indicati nell'articolo 7, comma 2, notificano e depositano gli atti processuali i documenti e i provvedimenti giurisdizionali esclusivamente con modalità telematiche, secondo le disposizioni contenute nel decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 23 dicembre 2013, n. 163 e nei successivi decreti di attuazione. In casi eccezionali, il Presidente della Commissione tributaria o il Presidente di sezione, se il ricorso è già iscritto a ruolo, ovvero il collegio se la questione sorge in udienza, con provvedimento motivato possono autorizzare il deposito con modalità diverse da quelle telematiche».



Articolo 16-bis, comma 4, del D.Lgs. n. 546/1992

«L'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata valevole per le comunicazioni e le notificazioni equivale alla comunicazione del domicilio eletto».

Il domicilio digitale eletto è l'unico valido per le notificazioni e le comunicazioni processuali.



Articolo 25-bis del D.Lgs. n. 546/1992 Potere di certificazione di conformità (introdotto dall'articolo 16 del DL n. 119 del 2018)

«1. Al fine del deposito e della notifica con modalità telematiche della copia informatica, anche per immagine, di un atto processuale di parte, di un provvedimento del giudice o di un documento formato su supporto analogico e detenuto in originale o in copia conforme, il difensore e il dipendente di cui si avvalgono l'ente impositore, l'agente della riscossione ed i soggetti iscritti nell'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, attestano la conformità della copia al predetto atto secondo le modalità di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

2. Analogo potere di attestazione di conformità è esteso, anche per l'estrazione di copia analogica, agli atti e ai provvedimenti presenti nel fascicolo informatico, formato dalla segreteria della Commissione tributaria ai sensi dell'articolo 14 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 23 dicembre 2013, n. 163, o trasmessi in allegato alle comunicazioni telematiche dell'ufficio di segreteria. Detti atti e provvedimenti, presenti nel fascicolo informatico o trasmessi in allegato alle comunicazioni telematiche dell'ufficio di segreteria, equivalgono all'originale anche se privi dell'attestazione di conformità all'originale da parte dell'ufficio di segreteria.



Articolo 25-bis del D.Lgs. n. 546/1992 (segue)

«3. La copia informatica o cartacea munita dell'attestazione di conformità ai sensi dei commi precedenti equivale all'originale o alla copia conforme dell'atto o del provvedimento detenuto ovvero presente nel fascicolo informatico.

4. L'estrazione di copie autentiche ai sensi del presente articolo, esonera dal pagamento dei diritti di copia.

5. Nel compimento dell'attestazione di conformità i soggetti di cui al presente articolo assumono ad ogni effetto la veste di pubblici ufficiali».



Articolo 25-bis del D.Lgs. n. 546/1992

Vengono mutate le disposizioni vigenti in materia di processo civile e amministrativo.

Potere attribuito a:

- Difensore;
- dipendente di cui si avvalgono l'ente impositore, l'agente della riscossione e i soggetti abilitati all'attività di riscossione di cui all'articolo 53 del D.Lgs. n. 446 del 1997.



Articolo 25-bis del D.Lgs. n. 546/1992

Il potere consiste in attestazione della conformità della copia informatica (comma 1) di:

- atto processuale di parte;
- provvedimento del giudice;
- documento formato su supporto analogico e detenuto in originale o in copia conforme



Articolo 25-bis del D.Lgs. n. 546/1992

Il potere consiste altresì (comma 2) nella estrazione e attestazione di conformità di copie analogiche e o informatiche di atti e provvedimenti, anche allegati alle Comunicazioni delle Commissioni tributarie, presenti nel fascicolo informatico.

Nel compimento dell'attestazione della conformità, che avviene secondo le disposizioni contenute nel CAD, i soggetti in questione assumono ad ogni effetto la veste di pubblici ufficiali.

L'estrazione di copie autentiche esonera in questi casi dal pagamento dei diritti di copia.



Decreto MEF 23 dicembre 2013, n. 163

Regolamento recante la disciplina dell'uso di strumenti informatici e telematici nel processo tributario in attuazione delle disposizioni contenute nell'articolo 39, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111



Articolo 2

Ambito di applicazione

1. Gli atti e i provvedimenti del processo tributario, nonché quelli relativi al procedimento attivato con l'istanza di reclamo e mediazione possono essere formati come documenti informatici sottoscritti con firma elettronica qualificata o firma digitale secondo le modalità disciplinate nel presente regolamento.

2. La trasmissione, la comunicazione, la notificazione e il deposito di atti e provvedimenti del processo tributario, nonché di quelli relativi al procedimento attivato con l'istanza di reclamo e mediazione, avvengono con modalità informatiche nei modi previsti dal presente regolamento.

3. La parte che abbia utilizzato in primo grado le modalità telematiche di cui al presente regolamento è tenuta ad utilizzare le medesime modalità per l'intero grado del giudizio nonché per l'appello, salvo sostituzione del difensore.

4. (omissis)



Articolo 5

Notificazioni e comunicazioni telematiche

- 1. Le notificazioni e le comunicazioni telematiche sono eseguite mediante la trasmissione dei documenti informatici all'indirizzo di PEC di cui all'articolo 7. Le comunicazioni tra gli uffici delle pubbliche amministrazioni possono essere eseguite anche mediante i sistemi di cooperazione applicativa di cui al Capo VIII del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.*
- 2. Le comunicazioni e le notificazioni telematiche di cui al comma 1 si intendono perfezionate al momento in cui viene generata da parte del gestore di posta elettronica certificata del destinatario la ricevuta di avvenuta consegna e produce gli effetti di cui agli articoli 45 e 48 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.*
- 3. Nel caso di notificazioni eseguite a mezzo di ufficiale giudiziario ai sensi degli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile, gli atti da notificare vanno trasmessi all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'Ufficio Notificazioni Esecuzioni e Protesti (UNEP) pubblicato sull'indice degli indirizzi delle pubbliche amministrazioni (IPA).*
- 4. La comunicazione che contiene dati sensibili e' effettuata per estratto, con contestuale messa a disposizione dell'atto integrale nell'apposita area del S.I.Gi.T., secondo le specifiche tecniche stabilite dal decreto di cui all'articolo 3, comma 3, con modalita' tali da garantire l'identificazione dell'autore dell'accesso e la tracciabilita' delle relative attivita'.*



Articolo 6

Elezione di domicilio digitale e sue variazioni

- 1. L'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata di cui all'articolo 7, ai sensi dell'articolo 18 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, contenuta nel ricorso introduttivo o nell'istanza di reclamo e mediazione notificati tramite PEC, equivale ad elezione di domicilio digitale ai fini delle comunicazioni e notificazioni telematiche.*
- 2. Le variazioni dell'indirizzo di posta elettronica certificata di cui all'articolo 7 sono effettuate con le modalita' tecnico-operative stabilite dal decreto di cui all'articolo 3, comma 3, ed hanno effetto dal decimo giorno successivo a quello in cui siano state notificate alla segreteria della Commissione tributaria e alle parti costituite ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.*
- 3. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche nei successivi gradi del processo, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.*



Articolo 9

Notificazione e deposito degli atti

- 1. Il ricorso e gli altri atti del processo tributario, nonché quelli relativi al procedimento attivato con l'istanza di reclamo e mediazione, sono notificati utilizzando la PEC secondo quanto stabilito dall'articolo 5.*
- 2. Il deposito presso la segreteria della Commissione tributaria del ricorso e degli altri atti di cui al comma 1, unitamente alle relative ricevute della PEC, avviene esclusivamente mediante il S.I.Gi.T.*
- 3. Le controdeduzioni e gli altri atti del processo tributario, unitamente alle relative ricevute della PEC, sono depositati presso la segreteria della Commissione tributaria mediante il S.I.Gi.T.*



Articolo 10

Modalità di costituzione in giudizio

- 1. *La costituzione in giudizio del **ricorrente**, nel caso di notifica del ricorso ai sensi dell'articolo 9, avviene con il deposito mediante il S.I.Gi.T. del ricorso, della nota di iscrizione a ruolo e degli atti e documenti ad esso allegati, attestato dalla ricevuta di accettazione rilasciata dal S.I.Gi.T. recante la data di trasmissione*
- ...
- 3. *La costituzione in giudizio e il deposito degli atti e documenti della **parte resistente** avviene con le modalità indicate al comma 1.*



Circolare dell'11 maggio 2016, n. 2/DF

«...ciascuna delle parti può scegliere di notificare e depositare gli atti processuali con le modalità tradizionali, ovvero con quelle telematiche presso le Commissioni tributarie ove risultino attivate tali attività».

«In sostanza, la parte resistente, indipendentemente dalla scelta operata dal ricorrente, ai sensi dell'articolo 16-bis del D.Lgs. n. 546/1992, ha la facoltà di avvalersi delle modalità telematiche di deposito delle controdeduzioni e relativi documenti allegati».



Articolo 16, comma 2, del D.L. 119 del 2018

«L'articolo 16-bis, comma 3, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, nel testo vigente antecedente alla data di entrata in vigore del presente decreto, si interpreta nel senso che le parti possono utilizzare in ogni grado di giudizio la modalità prevista dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 23 dicembre 2013, n. 163 e dai relativi decreti attuativi, indipendentemente dalla modalità prescelta da controparte nonché dall'avvenuto svolgimento del giudizio di primo grado con modalità analogiche».



Costituzione in giudizio del resistente in via telematica a fronte di ricorso in modalità cartacea

L'articolo 2, comma 3, del regolamento dispone che ***"La parte che abbia utilizzato in primo grado le modalità telematiche di cui al presente regolamento è tenuta ad utilizzare le medesime modalità per l'intero grado del giudizio nonché per l'appello, salvo sostituzione del difensore"***.

Questo è l'unico vincolo prescritto dalla normativa che disciplina il PTT, con riguardo alle modalità di notifica e deposito di atti processuali, che obbliga la sola parte che ha adottato in primo grado le modalità telematiche a proseguire il giudizio di merito, compreso il grado di appello, avvalendosi esclusivamente degli strumenti del processo telematico.

Nessun obbligo è invece previsto per l'ipotesi inversa di avvio del processo con modalità cartacea.



Costituzione in giudizio del resistente in via telematica a fronte di ricorso in modalità cartacea (segue)

La norma in questione, non a caso, utilizza il termine **"parte", che indica indifferentemente il ricorrente o il resistente.**

Infatti, il principio di facoltatività garantisce ad entrambe le parti la possibilità di scegliere se avvalersi degli strumenti del PTT e non vincola l'altra parte.



Lettura delle norme in questione in un'ottica logico-sistemica, da cui si evince il chiaro intento del Legislatore di indirizzare tutti i servizi della Pubblica Amministrazione, inclusi quelli giudiziari, verso la digitalizzazione



Costituzione in giudizio del resistente in via telematica a fronte di ricorso in modalità cartacea (*Formazione del fascicolo elettronico anche in caso di ricorso cartaceo*)

Articolo 12 del regolamento

"Gli atti e documenti depositati in formato cartaceo sono acquisiti dalla Segreteria della Commissione tributaria che provvede ad effettuarne copia informatica e ad inserirla nel fascicolo informatico, apponendo la firma elettronica qualificata o firma digitale ai sensi dell'articolo 22, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82".

L'articolo 12 disciplina il passaggio, in corso di causa, dal giudizio cartaceo al PTT, prevedendo che gli atti e documenti depositati in formato analogico – tra cui il ricorso cartaceo – siano acquisiti al fascicolo informatico.



Costituzione in giudizio del resistente in via telematica a fronte di ricorso in modalità cartacea (Formazione del fascicolo elettronico anche in caso di ricorso cartaceo) (segue)

Circolare del Ministero dell'economia e delle finanze n. 2/DF del 2016, al paragrafo 14.2

«Il fascicolo informatico è, altresì, formato laddove una parte (ricorrente/resistente) effettui il deposito mediante il sistema e l'altra parte (resistente/ricorrente) depositi con modalità cartacee. In tal caso, il personale di Segreteria assicura, infatti, l'acquisizione al fascicolo informatico degli atti e dei documenti cartacei».



**Costituzione in giudizio del resistente in via telematica a fronte di ricorso in modalità cartacea
(*Formazione del fascicolo elettronico anche in caso di ricorso cartaceo*)
(segue)**

Articolo 14 del Regolamento.



Il fascicolo elettronico formato dalla Segreteria, completo degli atti e documenti cartacei acquisiti ai sensi dell'articolo 12, sostituisce il fascicolo d'ufficio di cui all'articolo 25 del D.Lgs. n. 546 del 1992 ed è direttamente consultabile dai giudici tributari e dagli altri soggetti abilitati al SI.Gi.T



Costituzione in giudizio del resistente in via telematica a fronte di ricorso in modalità cartacea (*Presunta violazione del principio del contraddittorio*)

Circolare del MEF n. 2/DF del 2016, nello stabilire il principio di facoltatività all'accesso agli strumenti del PTT, ha in più parti chiarito che trattasi di una scelta concessa ad entrambe le parti, che non vincola l'altra parte e che impone al personale di Segreteria di creare un fascicolo elettronico anche in caso di ricorso cartaceo e successivo deposito delle controdeduzioni telematiche.



Costituzione in giudizio del resistente in via telematica a fronte di ricorso in modalità cartacea (*Presunta violazione del principio del contraddittorio*)

Articolo 14, comma 4, del Regolamento: "*...esonera le segreterie delle Commissioni tributarie dal produrre e rilasciare copie su supporto cartaceo degli atti e dei documenti informatici ivi contenuti ai soggetti abilitati alla consultazione*".

Il ricorrente che ha depositato ricorso cartaceo non è abilitato ad accedere al fascicolo elettronico del procedimento in cui risulta costituito.

Dal tenore dello stralcio dell'articolo 14 riportato, che non consente ai soggetti abilitati alla consultazione del fascicolo elettronico di ottenere copie cartacee degli atti, si deduce che il ricorrente che si è avvalso delle modalità tradizionali di notifica e deposito del ricorso può invece chiedere il rilascio di copia cartacea degli atti telematici depositati dal resistente.



Costituzione in giudizio del resistente in via telematica a fronte di ricorso in modalità cartacea (segue)

Sentenza del 16 luglio 2018, n. 1908 – CTR Emilia Romagna

La costituzione in giudizio telematica è valida indipendentemente dalla modalità di introduzione del giudizio con la modalità ordinaria tradizionale.

Sentenza del 30 maggio 2017, n. 3133 – CTR Lazio

Inammissibilità della costituzione telematica del controricorrente nel caso in cui il ricorrente abbia optato per il deposito cartaceo.



Costituzione in giudizio del resistente in via telematica a fronte di ricorso in modalità cartacea

Raggiungimento dello scopo (segue)

Sentenza 18 aprile 2016, n. 7665

Sezioni Unite della Corte di cassazione

«La denuncia di vizi fondati sulla pretesa violazione di norme di rito non tutela l'interesse all'astratta regolarità del processo, ma garantisce solo l'eliminazione del pregiudizio subito dal diritto di difesa della parte in conseguenza della denunciata violazione (Cass., sez. trib., n. 26831 del 2014)».

«Ne consegue che è inammissibile l'eccezione con la quale si lamenti un mero vizio procedimentale, senza prospettare anche le ragioni per le quali l'erronea applicazione della regola processuale abbia comportato, per la parte, una lesione del diritto di difesa o possa comportare altro pregiudizio per la decisione finale della Corte».



Costituzione in giudizio del resistente in via telematica a fronte di ricorso in modalità cartacea

Raggiungimento dello scopo (segue)

Sentenza 15 aprile 2016, n. 9772 **Corte di cassazione**

Resa nell'ambito del processo civile telematico.

Questione da risolvere «secondo il principio cardine di strumentalità delle forme, desumibile dal combinato disposto degli articoli 121 e 156 c.p.c., le forme degli atti del processo non sono prescritte dalla legge per la realizzazione di un valore in sé o per il perseguimento di un fine proprio ed autonomo, ma sono previste come lo strumento più idoneo per la realizzazione di un certo risultato, il quale si pone come l'obiettivo che la norma disciplinante la forma dell'atto intende conseguire».



Articolo 13

Giudizio d'appello

- 1. Per la costituzione in giudizio e il deposito mediante il S.I.Gi.T. degli atti e documenti riferiti al giudizio d'appello di cui agli articoli 52 e seguenti del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, valgono le medesime modalità indicate negli articoli 10, 11 e 12.*
- 2. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni dell'articolo 53, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, il deposito del ricorso in appello presso la segreteria della Commissione tributaria regionale è valido anche ai fini del deposito della copia dell'appello presso l'ufficio di segreteria della Commissione tributaria che ha pronunciato la sentenza impugnata.*



Facoltatività del PTT in secondo grado

Il Regolamento non prevede alcuna preclusione alla possibilità di scegliere se adottare o meno le modalità telematiche di instaurazione del giudizio anche in grado di appello.

Nelle "*Definizioni*" di cui all'articolo 1 del Regolamento si precisa che per "*ricorso*" si intende sia il ricorso innanzi alla Commissione tributaria provinciale che quello proposto alla Commissione tributaria regionale.

Resta fermo l'obbligo prescritto dal comma 3 dell'articolo 2 del Regolamento di utilizzare il mezzo telematico per la parte che vi abbia già optato nel primo grado di giudizio.



Facoltatività del PTT in secondo grado

Sentenza della Corte di cassazione 17 aprile 2018, n. 9430

In un caso di notifica telematica dell'appello in un momento precedente l'attivazione del PTT nella realtà territoriale di riferimento, ha affermato che *"Nel processo tributario le notifiche a mezzo posta elettronica certificata sono consentite solo laddove è operativa la disciplina del cosiddetto processo tributario telematico; in particolare, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 16 bis, comma 3, le notifiche tramite pec degli atti del processo tributario sono previste in via sperimentale solo a decorrere dal 1 dicembre 2015 esclusivamente dinanzi alle commissioni tributarie della Toscana e dell'Umbria. Al di fuori delle ipotesi consentite, la notificazione deve ritenersi giuridicamente inesistente ed, in quanto tale, non sanabile (Cass. ord. n. 18321/17, 17941/16)"*.

Conforme ordinanza della Corte di cassazione 29 ottobre 2018, n. 27425



Facoltatività del PTT in secondo grado

Sentenza della Corte di cassazione 31 agosto 2017, n. 20625

La Corte di cassazione, esaminando nel processo civile una ipotesi di notifica a mezzo PEC antecedente l'entrata in vigore delle norme tecniche che hanno reso concretamente attuabile la notificazione a mezzo di posta elettronica certificata, ha persino sostenuto che *"la notificazione risulterebbe essere comunque nulla, non inesistente (cfr. Cass. 9 luglio 2015, n. 14368, non massimata): ed è allora agevole osservare che, venendo in questione una notificazione nulla, risulterebbe per certo operante la sanatoria per il raggiungimento dello scopo"*.



Facoltatività del PTT in secondo grado

SS.UU. 18 aprile 2016, n. 7665

«Il principio, sancito in via generale dall'art. 156 c.p.c., secondo cui la nullità non può essere mai pronunciata se l'atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato, vale anche per le notificazioni, anche in relazione alle quali, pertanto, la nullità non può essere dichiarata tutte le volte che l'atto, malgrado l'irritualità della notificazione, sia venuto a conoscenza del destinatario". Il risultato dell'effettiva conoscenza dell'atto che consegue alla consegna telematica dello stesso nel luogo virtuale, ovvero sia l'indirizzo di PEC espressamente a tale fine indicato dalla parte nell'atto introduttivo del giudizio di legittimità, determina infatti il raggiungimento dello stesso scopo perseguito dalla previsione legale del ricorso alla PEC» .



Facoltatività del PTT in secondo grado

Sentenza del 20 aprile 2018, n. 780 – CTR Toscana

Valido l'appello notificato via PEC anche se il giudizio di primo grado si è svolto con modalità cartacea.

Sentenza del 31 maggio 2017, n. 1377 – CTR Toscana

Inammissibilità dell'appello prodotto con notifica a mezzo PEC, in quanto necessario l'utilizzo della procedura telematica sin dal primo grado.



Utilizzo della modalità telematica ante PTT

Sentenza del 7 giugno 2018, n. 618 – CTR Abruzzo

Facoltà di scelta delle modalità telematiche anche se notifica e deposito del ricorso sono antecedenti all'entrata in vigore del PTT.

Sentenza dell'8 maggio 2018, n. 4332 – CTR Campania

E' sufficiente la mera indicazione dell'indirizzo PEC nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado per rendere operativo *ope legis* il relativo indirizzo come "elezione di domicilio digitale", ai fini della valida notifica mediante PEC dell'atto di appello.

Sentenza del 5 dicembre 2017, n. 5082 – CTR Lombardia

La notifica dell'appello eseguita tramite PEC ante PTT è soltanto nulla, in quanto effettuata in una forma legislativamente prevista ed atta ad assicurare la conoscenza dell'atto da parte del suo destinatario e, quindi, è sanabile per raggiungimento dello scopo.



Utilizzo della modalità telematica ante PTT

SOLUZIONE



Norma di interpretazione autentica

Articolo 16, comma 2, del DL n. 119 del 2018

Relazione illustrativa

«Tale facoltà è prevista, pertanto, in ogni grado di giudizio e anche se il giudizio di primo grado si è svolto interamente con modalità cartacea in quanto il telematico non era attivo nella regione, ovvero nessuna delle parti, nonostante l'attivazione del PTT, abbia esercitato detta facoltà»

«Restano ferme le disposizioni contenute nell'articolo 2, comma 3, del regolamento n. 163/13, laddove viene stabilita l'obbligatorietà per la parte di utilizzare le modalità telematiche in secondo grado laddove la stessa modalità sia stata utilizzata in primo grado».



Consiglio di Presidenza della Giustizia tributaria Risoluzione n. 2 del 2017, paragrafo IV, punto 3)

«In considerazione della avvenuta attivazione del Processo Tributario Telematico, i Presidenti di Commissione e, per le specifiche competenze, i Presidenti di sezione ed i Vice Presidenti, avranno cura di sollecitare tutti i componenti dei collegi all'utilizzo della piattaforma informatica S.I.Gi.T. per la consultazione via internet dei fascicoli processuali depositati in via telematica, rammentando che in tali casi gli atti processuali sono immediatamente disponibili, oltre che per il relatore, anche per tutti i giudici del collegio al quale gli stessi sono assegnati».